

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Caluso in data 26/02/2009.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 17/02/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni di Caluso, Villareggia, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Mazzè, Orio Canavese, Strambino, Candia Canavese, Mercenasco, Vische e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso da Comune di Caluso in data 26/02/2009.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. – C.so Dante, 14 – Torino – entro e non oltre il 19/03/2010.

Il Presidente della Commissione
 Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli
Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria comune di Bianzè.

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

rende noto

che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Bianzè la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 22.10.2009 dal Comune di Bianzè per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli – C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli
Avviso pubblicazione graduatoria definitiva comune di Varallo Sesia.

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Varallo Sesia e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 18.05.2009 dal Comune di Varallo Sesia.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

Comune di Bairo (Torino)

Modifiche del Regolamento edilizio comunale.

3. *La distanza tra:*

a) *filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*

b) *filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*

c) *filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.*

2) *Di dichiarare* la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvato con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 548/9691 del 29/07/1999 come modificato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 267-31038 del 08.07.2009;

3) *Di pubblicare* per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19 e s.m.i.;

4) *Di dare atto* che le modifiche, integrazioni e sostituzioni al regolamento edilizio comunale, qui approvate, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del punto precedente.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 Cristina Guidetto

Comune di Beinette (Cuneo)

Avviso ai creditori.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
 In conformità a quanto stabilito dall'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109" e smi;

Rende noto

Che la ditta Giuggia Costruzioni, con sede in Villanova M.vi, Via Cave 28/3 (omissis), ha ultimato in data 29/05/2009 i lavori di Canale Brobbietto. Interventi per la riparazione dei danni e messa in sicurezza dell'abitato a seguito eventi calamitosi del 29-30/05/2008 e del

13/07/2008 1° lotto;

invita

Tutti coloro che abbiano crediti verso di essa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e relativi danni in dipendenza dei lavori suddetti, ed intendono invocare, a propria garanzia, la citata disposizione, debbono presentare i titoli rispettivi a questa Amministrazione Comunale nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso. Non sarà tenuto conto dei reclami e delle istanze che venissero presentati dopo la scadenza del termine suddetto.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Diego Rainisio

Comune di Cassinasco (Asti)

Sdemanializzazione e cessione di un tratto di strada comunale Cortesi.

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 23/12/2009 con la quale, ai sensi della L.R. 21/11/1996 n. 86, è stata sdemanializzato e ceduto un tratto di strada comunale Cortesi;

Rende noto

Che la predetta deliberazione e gli atti relativi alla sdemanializzazione e cessione di un tratto di strada comunale Cortesi sono depositati in visione presso la Segreteria Comunale e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 86, per la durata di 15 giorni consecutivi e precisamente dal 20/01/2010 a tutto il 03/02/2010.

Cassinasco, 20 gennaio 2010

Il Sindaco
Sergio Primosisig

Comune di Crevoladossola (Verbanò Cusio Ossola)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 05.10.2009 - Regolamento Edilizio Comunale art. 39 comma 2.

Art. 39 Coperture, canne fumarie e camini, abbaini, canali di gronda e pluviali

(omissis)

Su edifici condominiali esistenti e ricadenti in zone classificate "B-Tessuti Edilizi Saturi", caratterizzati da un numero di piani fuori terra maggiore od uguale a cinque (conteggiando anche il piano delle autorimesse se fuori terra), qualora la copertura esistente sia costituita da lastre in eternit o similare oppure con fogli di lamiera comunque trattata, per documentate esigenze statiche, è consentita la mera sostituzione della stessa mediante l'impiego di elementi in lastre di alluminio preverniciate, con colorazione esclusivamente di colore grigio di tonalità più prossima a quella prevalente nelle coperture degli edifici limitrofi.

Le lastre non dovranno avere superficie liscia ma bensì uniformemente bugnata, con effetto di tipo ruvido ed antiriflesso e dotate di un numero adeguato di fermaneve.

Comune di Mombercelli (Asti)

Graduatoria definitiva del Bando di E.R.P.

La Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. della Provincia di Asti ha formulato la graduatoria definitiva relativa al Bando del 29.08.2009 per l'assegnazione degli alloggi disponibili o che si renderanno tali entro il periodo di efficacia del Bando, riferito all'ambito n. 47 di cui alla L.R. n. 46/1995 e s.m.i..

La graduatoria è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 12.02.2010 e costituisce provvedimento definitivo.

Il Responsabile del Servizio
Secondino Aluffi

Comune di Mombercelli (Asti)

Decreto di esproprio n. 1 dei beni immobili occorrenti per lavori di ampliamento della Strada Comunale Lea.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

Decreta

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti degli artt. 22/bis, 23, 24, 25 e 43 Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e s.m.i., è pronunciata in favore del Comune di Mombercelli l'espropriazione con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, resasi necessaria per la realizzazione dei lavori di "ampliamento della strada Lea", degli immobili qui di seguito descritti e catastalmente censiti nel seguente modo:

- 1)- Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 571 della superficie di mq. 19, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -
- 2) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 613 della superficie di mq. 10, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -
- 3) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 615 della superficie di mq. 10, totalmente espropriato, ed al Foglio 11 mappale 617 della superficie di mq. 25, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -
- 4) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 619 della superficie di mq. 59, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -
- 5) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 581 della superficie di mq. 87, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -
- 6) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli Foglio 11 mappale 579 della superficie di mq. 23, totalmente espropriato, al Foglio 11 mappale 577 della superficie di mq. 17, totalmente espropriato, al Foglio 11 mappale 575 della superficie di mq. 29, totalmente espropriato ed al Foglio 11 mappale 573 della superficie di mq. 10, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -

7) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 569 della superficie di mq. 150, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -

8) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 567 della superficie di mq. 29, totalmente espropriato, al Foglio 11 mappale 566 della superficie di mq. 9, totalmente espropriato ed al Foglio 11 mappale 564 della superficie di mq. 120, totalmente espropriato, intestato catastalmente a omissis -

9) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 562 della superficie di mq. 170, totalmente espropriato ed al Foglio 11 mappale 664 della superficie di mq. 100, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -

10) Terreno distinto in catasto terreni del Comune di Mombercelli al Foglio 11 mappale 662 della superficie di mq. 650, totalmente espropriato, intestato catastalmente a - omissis -

Art. 2 – L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trasmesso in copia alla Regione Piemonte e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 4 – Il presente decreto, in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 26.10.1972 n. 642, sarà altresì registrato a tassa fissa presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Asti, nonché trascritto e volturato presso la competente Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura e spese di questo Ente espropriante.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Secondino Aluffi

Comune di Mombercelli (Asti)

Sdemanializzazione e cessione area in via Costarossa.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2- di sdemanializzare il sedime corrispondente alla predetta porzione della s.c. Costarossa

3- di iscrivere al patrimonio disponibile dell'Ente la predetta porzione della strada Costarossa

(omissis)

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Estratto delibera Consiglio Comunale n. 5 del 9.02.2010 ad oggetto: "Regolamento edilizio comunale. Approvazione modifiche".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

1. L'art. 32 del vigente regolamento edilizio viene integrato dal seguente 7° comma:

"7. Per mitigare l'eventuale inserimento degli impianti fotovoltaici a terra nel contesto rurale del territorio comunale, dovranno essere proposte soluzioni armonizzate con l'ambiente circostante, dimostrando un adeguato inserimento paesaggistico. A tal fine, l'utilizzo di barriere o quinte verdi dovrà privilegiare piantumazioni di altezza adeguata e di tipo autoctono."

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/1999, che le modifiche apportate all'art. 32 del Regolamento Edilizio Comunale sono conformi al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 8.07.2009 n. 267-31038;

3. Di disporre che la presente deliberazione divenuta esecutiva, sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte affinché la modifica apportata al Regolamento Edilizio Comunale divenga efficace;

4. Di disporre che la presente deliberazione divenuta esecutiva, venga trasmessa in copia alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della L.R. 19/1999.

(omissis)

Monasterolo di Savigliano, 24 febbraio 2010

Il Funzionario

Bruno Parizia

Comune di Ormea (Cuneo)

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assogettati ad interventi di recupero che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Ormea.

Si rende noto che entro le ore 12,00 del giorno 26/04/2010 potranno essere presentate al Comune di Ormea le domande di partecipazione al concorso citato in oggetto. Possono concorrere all'assegnazione i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 45 della Regione Piemonte in possesso dei requisiti per l'accesso. Copia integrale del bando e della domanda sono depositati, per la consultazione o per richiederne copia, presso l'Ufficio Ragioneria del Comune stesso.

Addì 25 febbraio 2010

Il Responsabile del Servizio

Graziella Belli

Comune di Selve Marcone (Biella)

Deliberazione C.C. n. 12 del 26.6.2007 - Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.7.1999 n. 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera:

1. Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, conforme al Regolamento tipo approvato dalla G.R. con delibera n. 548-9691 in data 29.07.1999 e qui allegato

quale parte integrante ed essenziale e composto da n. 72 artt. oltre a n. 12 allegati;

2. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19; 3. Di demandare al R.S.T. tutti i provvedimenti conseguenti.

Selve Marcone, 10 febbraio 2010

Il Segretario Comunale
Cesare Ceretto
Il Sindaco
Corrado Belli

Comune di Serravalle Langhe (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.12.2009 - Modifica del Regolamento Edilizio comunale ai sensi della l.r. n. 20/2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera

1) Di approvare le integrazioni all'Art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia", all'Art. 13 "Altezza dei fronti della costruzione (Hf)", all'Art. 16 "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" ed all'Art. 18 "Superficie utile lorda della costruzione (SUL)" del vigente R.E.C. secondo il testo redatto dal tecnico incaricato Ing. Manlio Dardo allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa.

2) Di dare atto che le integrazioni introdotte sono evidenziate in carattere "grassetto" sul testo succitato.

3) Di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenza comunale secondo le istruzioni approvate con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale, D.C.R. n. 267-31038 del 08.07.2009 e L.R. 20/2009.

4) Di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi Art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.

5) Di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione.

6) Di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente integrazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

7) Con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile al fine di correlare le integrazioni con le N.T.A. della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C..

Serravalle Langhe, 18 gennaio 2010

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Oddo

Comune di Terruggia (Alessandria)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

del 26/01/2010: "Approvazione Regolamento Edilizio comunale".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

• Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

- Art. 70
- Allegato n. 1 "Regolamento del Colore"
- Allegato n. 2 "Regolamento Comunale per la realizzazione di strutture temporanee e piccole opere"
- Allegato n. 3 "Regolamento manomissione suolo pubblico"
- Allegato n. 4 " Energetico Ambientale"

• Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691;

• Di dare atto che la presente Deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 08/07/1999 n. 19;

• Di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08/07/1999 n. 19, alla Regione Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica

Comune di Torino

Bando generale n. 5 - Pubblicazione graduatorie.

In data 05/02/2010 sono state pubblicate, presso l'Albo Pretorio della Città di Torino, le graduatorie definitive relative alla I tranche e alla tranche "Forze dell'Ordine" del Bando Generale n. 5 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

Per informazioni è possibile contattare il Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Bando Generale, in via Corte d'Appello 10 - Torino (tel. 0114424331 / 0114424366).

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso ai creditori - Alluvione 2008 lavori torrente Angrogna.

Il Sindaco di Torre Pellice

in esecuzione del disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dell'articolo 189 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999),

Invita

tutti coloro i quali vantino crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori verso:

Maccagno F.lli con sede in Barge (CN) Viale Stazione n. 1 esecutrice dei lavori relativi all'evento alluvionale del 29 e 30 maggio 2008 per la realizzazione dell'intervento "Alveo e argini torrente Angrogna", assunti con contratto Repertorio n. 3643 del 24/07/2009, a presentare a questo comune entro giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro

crediti e la relativa documentazione, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torre Pellice, 12 febbraio 2010

Il Sindaco
Claudio Bertalot

Comune di Villar Focchiardo (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2009: Regolamento Edilizio Comunale: modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Di approvare le modifiche al vigente regolamento edilizio, che si compone dei seguenti titoli ed articoli:

Titolo I - Disposizioni Generali

Artt. 1, 2, 3, 4, 4 bis

Titolo II - Adempimenti amministrativi e tecnici

Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Titolo III - Parametri ed indici edilizi ed urbanistici

Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Titolo IV - Inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni

Artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Titolo V - Prescrizioni costruttive e funzionali

Artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Titolo VI - Esecuzione delle opere

Artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Titolo VII - Vigilanza e sanzioni

Artt. 67, 68

Titolo VIII - Disposizioni finali

Artt. 69, 70

Allegati:

- catalogo dei beni culturali architettonici, composto da n.ro 10 schede, approvato con deliberazione del C.C n.ro 32 in data 29/09/2008, ai sensi della L.R 35/95 e sm.i.

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Permesso di Costruire

Modello 5 Denuncia di inizio attività (DIA)

Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

Modello 11 Dichiarazione liberatoria e di compatibilità geologica

Appendice all'art. 31

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.

2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di

sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

Di dichiarare la conformità del Regolamento Comunale modificato a quello tipo della Regione ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R 19/99 e s.m.i;

Di darne notizia mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale,

Di trasmettere copia del regolamento edilizio modificato all'Assessorato Urbanistica della Regione Piemonte.

(omissis)

Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti

Comune di Villarbasse (Torino)

Estratto Decreto esproprio n. 1/2010 lavori ampliamento cimitero comunale - Pronuncia dell'espropriazione aree occorrenti per la costruzione delle medesime opere.

Ufficio Espropriazioni

Decreto n. 1/2010 1° Originale

Il Responsabile dell'ufficio Espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Villarbasse, è pronunciata ai sensi delle norme richiamate - segnatamente dell'articolo 23 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, l'espropriazione delle aree site nel territorio comunale occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, così come di seguito specificate:

- Pomo Maria Enrica, (omissis), comproprietaria per 1/2, (omissis); e Ugliardi Aurelio, (omissis), comproprietario per 1/2, (omissis) - Foglio 5 - mappali 506, 512, 508, 504, 502 - Indennità di esproprio corrisposta = €. 12.216,78.

- D'Aiuto Bartolomeo, (omissis), comproprietario per 1/2, (omissis); e Di Gangi Damiana, (omissis), comproprietario per 1/2, (omissis) - Foglio 5 - mappale 510 - Indennità di esproprio corrisposta = €. 1.521,99.

- Coletto Giovanni, (omissis), proprietario per 1/1 - Foglio 5 - mappale 514 - Indennità di esproprio corrisposta = €. 5.227,85.

(omissis)

Articolo 5 - Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni, dalla notificazione del medesimo.

L'eventuale opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma corrisposta o depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Villarbasse, 10 febbraio 2010

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Bartolomeo Valentino

Provincia del Verbano Cusio Ossola
L.R. 40/98 e s.m.i., D.G.P. 98/09 - Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona nel Comune di Omegna (VB), presentato da G. Calderoni & Soci S.r.l.

Il Dirigente
 (omissis)

Visto:

- L. n. 241/90 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la L.R. n. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
- Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale".
- La D.G.P. n. 98 del 02.04.09 avente per oggetto la "Nuove disposizioni concernente la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i."
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 28/2009 del 24/12/2009 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dell'Ente".
- La determinazione conclusiva del procedimento di competenza formulata dal responsabile del procedimento prot. n. 0005674/7° del 03.02.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato,

Determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto di realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona nel Comune di Omegna (VB), presentato in data 05.05.2009, con nota ns. prot n. 0024226 del 05.05.2009, dal Sig. Calderoni Carlo, in qualità di Amministratore Delegato della società "G. Calderoni & Soci S.r.l.". E pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", relativa al procedimento in oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento, prot. n. 0005674/7° del 03.02.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Avverte

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto nei seguenti termini:

- al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i.;
 - al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Dirigente
 Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola
D.D. n. 369 del 28/09/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria del canale derivatore dell'impianto idroelettrico denominato "Megolo", nei Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna - Ditta Tessengerlo Italia S.r.l.

Il Dirigente
 (omissis)
determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

il Responsabile del Procedimento

(omissis)
propone
 (omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituire parte integrante.

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Tessengerlo Italia S.r.l. (omissis), l'autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria del canale derivatore dell'impianto idroelettrico denominato "Megolo", nei Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di

sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

F. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 15 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 320 del 12/08/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per l'ampliamento della sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT, in Comune di Crodo, località Verampio – D.D. n. 345 del 05/08/2008 e D.D. n. 283 del 16/07/2009 - Proroga termine inizio lavori.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)
il Responsabile del Procedimento

(omissis)
propone
(omissis)

A. Di prorogare sino al 05/11/2010 il termine per l'inizio dei lavori relativi all'ampliamento della sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT, in Comune di Crodo, località Verampio, di cui alle D.D. n. 345 del 05/08/2009 e D.D. n. 283 del 16/07/2009.

B. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nelle DD n. 345 del 05/08/2009 e D.D. n. 283 del 16/07/2009, le quali, unitamente al provvedimento finale, costituiscono autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto. (omissis).

Verbania, 15 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 516 del 29/12/2009 - Concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome, in Comune di San Bernardino Verbano, ad uso agricolo

- Azienda Agricola Martinella Marco.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire all'Azienda Agricola Martinella Marco (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione da rio senza nome, in Comune di San Bernardino Verbano, località Alpe Ciasco, ad uso agricolo, per una portata massima di prelievo di l/s 0,50 ed una portata media di prelievo di l/s 0,0008, pari ad un volume annuo di prelievo di m³ 25,00, da esercitare nel periodo 01/01 - 31/12 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 275 del 29/12/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 40 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a del DPGR 06/12/2004 n. 15/R e s.m.i., la concessione è esente dal pagamento del canone. (omissis).

Estratto disciplinare R.I. n. 275 del 29/12/2009 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi –

Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 515 del 29/12/2009 - Concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome, in Comune di Montecrestese, ad uso produzione di beni e servizi (raffreddamento) - ditta Gioffi Lusetti S.n.c.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire alla ditta Gioffi Lusetti S.n.c. (omissis), la concessione di piccola derivazione d'acqua da rio senza nome, in Comune di Montecrestese, località Croppola, ad

uso produzione di beni e servizi (raffreddamento), per una portata massima si prelievo di l/s 1,00 ed una portata media di prelievo di l/s 0,00127, pari ad un volume annuo di prelievo di m³ 40,00, da esercitare nel periodo 01/01 - 31/12 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 274 del 24/12/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 18/08/2010, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento rilasciata con D.D. n. 330 del 18/08/2009 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.

4. Di dare atto che il canone di concessione risulta regolarmente corrisposto sino a tutto il 17/08/2010. (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 274 del 24/12/2009 (omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi –

Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, del bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 478 del 11/12/2009 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago d'Orta, in Comune di Omegna, ad uso civile (irrigazione aree verdi) - ditta Servizi Pubblici Locali S.r.l.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire alla ditta Servizi Pubblici Locali S.r.l. (omissis), la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago d'Orta, in Comune di Omegna, ad uso civile (irrigazione aree verdi), per una portata massima di prelievo di l/s 5,00 ed una portata media di prelievo di l/s 1,22, pari ad un volume annuo di prelievo m³ 12.960,00, da esercitare nel periodo 15/05 - 15/09 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 267 del 11/12/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 15

(quindici) successivi e continui decorrenti dal 25/05/2010, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento rilasciata con D.D. n. 197 del 25/05/2009 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.

4. Di dare atto che il canone di concessione risulta regolarmente corrisposto sino a tutto il 24/05/2010 (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 267 del 11/12/2009 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi –

Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi in relazione alla presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago d'Orta; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, del bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Pizzorni Fabrizio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 479 del 14/12/2009 - Concessione, in sanatoria, di piccola sub-derivazione d'acqua dalla tubazione dell'acquedotto rurale del Consorzio Agricoltori e Allevatori di Valle Vigezzo, in Comune di Druogno, ad uso produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) e civile (irrigazione aree verdi) - Comune di Druogno

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

1. Di assentire al Comune di Druogno (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione, in sanatoria (decorrenza 01/01/2003), di piccola sub-derivazione d'acqua dalla tubazione dell'acquedotto rurale del Consorzio Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo, in Comune di Druogno, ad uso produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) e civile (irrigazione aree verdi), con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo l/s 15,35; portata media di prelievo: l/s 2,16 per uso produzione di beni e servizi (volume di prelievo m³ 28.000,00 - periodo di utilizzo: 01/11-31/03) e l/s 1,62 per uso civile (volume di prelievo m³ 29.800,00 - periodo di utilizzo: 01/04-31/10).

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 264 del 09/12/2009) relativo alla derivazione in oggetto,

costituente parte integrante del presente atto.

3. Di accordare la concessione per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 01/01/2003, data di entrata in esercizio della derivazione e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.

4. Di dare atto che il canone di concessione, per l'uso produzione di beni e servizi, risulta regolarmente corrisposto sino a tutto il 31/03/2009 (omissis).

Estratto disciplinare R.I. n. 264 del 09/12/2009 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi –

Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione;

eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 402 del 22/10/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai torrenti Strona e Nigoglia, in Comune di Omegna, rilasciata con D.D. n. 190 del 05/05/2008 - Installazione di frantoio mobile - Ditta Inco Costruzioni Generali S.r.l.

Il Dirigente

(omissis)

determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del pro-cedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è pro-ponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Inco Costruzioni Generali S.r.l. (omissis), l'autorizzazione unica relativa all'installazione dell'impianto di frantumazione mobile nonché la validazione del piano esecutivo di cantiere relativamente ai lavori autorizzati con D.D. n. 190 del 05/05/2008, in conformità alla documentazione approvata di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni. (omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella D.D. n. 190 del 05/05/2008, la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

H. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 17 febbraio 2010

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 289-48926 del 07/04/2009. Derivazione n. 1254 - Ditta Comasco Mauro - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Alluvione Cambiò e Sale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite 10 pozzi in Comune di Alluvioni Cambiò e Sale ad uso agricolo a favore della Ditta Comasco Mauro.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 32 l/s e media di 15,81 per irrigare ettari 16.97.00 di terreni; di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 19/03/2009, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

ad applicare alle strutture esterne dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codici Univoci AL P 00710 – AL P 00711 – AL P 00712 - -AL P 00713 – AL P 00714 – AL P 00715 – AL P 00716 – AL P 00717 – AL P 00718 – AL P 00719) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Biella

D.P.G.R. 10/R 2003 e s.m.i. PRAT G-I-3-326BI - Istanza in data 03-06-2009 della Azienda Agricola Il Tiglio di Lavarino Rita per la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Cerrione ad uso irriguo e potabile.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura della Provincia di Biella

Vista l'istanza presentata il 03-06-2009 e registrata in pari data al Prot. n. 22142, con la quale la Sig.ra Lavarino Rita, titolare della Azienda Agricola Il Tiglio con sede legale in 13885 Salussola, Via Dante 12, (omissis) ha chiesto contestualmente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 per la ricerca d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante trivellazione di un nuovo pozzo, avente profondità massima di metri 50 dal piano campagna, in Comune di Cerrione (Foglio n. 17 – particella n. 125) e successiva concessione prevista

dall'art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R – per poter estrarre 3 l/s massimi, 0,00013 l/s medi ed un volume massimo annuo di 4000 metri cubi d'acqua, ad uso Agricolo e idropotabile (utilizzo prevalente per irrigazione ed abbeveramento animali e in misura minore per scopi igienici funzionali all'attività dell'azienda quale agriturismo).

Acquisiti in senso favorevole i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 16 del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R e s.m.i.;

Visti il R.D. 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 05-01-1994 n. 36 e s.m.i.; le L.R.: 30-04-1996 n. 22, 26-04-2000 n. 44 e loro s.m.i.; i D.P.G.R.: 29-07-2003 n. 10/R, 06-12-2004 n. 15/R, 11-12-2006 n. 15/R, 25-06-2007 n. 7/R e loro s.m.i.; il D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

ordina

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i.:

1. che la domanda presentata il 03-06-2009 e registrata in pari data al Prot. n. 22142, della Signora Lavarino Rita, titolare della Azienda Agricola Il Tiglio con sede legale in 13885 Salussola, Via Dante 12, (omissis), sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici di progetto ad essa allegati e successivamente integrati, presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 20-02-2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;
2. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte alla Sezione Annunci Legali ed Avvisi;
3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e all'Albo Pretorio del Comune di Cerrione, interessato dalla realizzazione dell'opera in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione Atti di altri Enti alla voce Annunci Legali ed Avvisi del sito Internet Regionale (www.regione.piemonte.it);
4. l'indizione e la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 07-04-2010 con ritrovo alle ore 9:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cerrione. Detta visita, a termini dell'art. 14 – comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
5. che eventuali memorie scritte ed osservazioni potranno essere presentate, non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione agli Albi pretori indicati al punto 3, al Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, o all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;
6. che copia dell'Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, venga trasmessa per

l'espressione dell'eventuale parere previsto dall'art. 11 – comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al “Dipartimento Provinciale A.R.P.A” di Biella, al “Comando Regione Militare Nord – Sezione Infrastrutture/Alloggi” di Torino, al Comune di Cerrione, interessato dalla realizzazione del pozzo in esame, oltre che alla Ditta richiedente;

7. che copia dell'Ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Biella, all'A.S.L. BI competente per territorio, all'”Autorità d'Ambito Territoriale n. 2 – Piemonte”, al “Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese”, al “Consorzio d'irrigazione Ovest Sesia”, alla “Regione Piemonte Servizio Tutela Beni Ambientali”, alla “Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva” ed al soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Cerrione.

8. La presente Ordinanza costituisce altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i., comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo, già trasmessa al richiedente con nota prot. 28364 del 20-07-2009.

9. Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

10. A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, relativo alle opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, 9 febbraio 2010

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Estratto determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 2 comma 13d del regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1741 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 290) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Demarchi Sebastiano (C.F. DMRSST67A20A571S), con sede in Carde' località Ormea 7, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Carde' ad uso agricolo la portata media di 0,0304 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Carde', in località Ormea 7 – foglio di mappa 19 particella 22 – profondità 20 m – codice univoco CNP10467 – portata media 0,0308 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1760 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 907) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Rosso Fabio (C.F. RSSFBA73M071470T), residente in Savigliano strada Santa Scolastica 8, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Vottignasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 51,43 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in via Savigliano

– foglio di mappa 3 particella 25 – profondità 36 m – codice univoco CNP11311 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 27 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1761 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 915) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Olivero Francesco (C.F. LVRFNC50M08D742J), residente in Genola via Vernetto 24, la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Genola e di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 22,86 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1458 l/s dalle seguenti captazioni:

• Pozzo sito nel comune di Genola, in località Vernetto – foglio di mappa 11 particella 140 – profondità 14 m – codice univoco CNP11324 – portata media 0,0833 l/s – ad uso zootecnico;;

• Pozzo sito nel comune di Genola, in località Vernetto – foglio di mappa 11 particella 43 – profondità 12 m – codice univoco CNP11325 – portata media 0,0625 l/s – ad uso zootecnico;;

• Pozzo sito nel comune di Fossano, in località S. S. per Fossano – foglio di mappa 31 particella 9 – profondità 45 m – codice univoco CNP11326 – ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 16 luglio 2007 N. 1539 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 1167) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Galliasso Valerio (C.F. GLLVLR70A18D205B), residente in Centallo via San Giovanni 20, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0127 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Commenda – foglio di mappa 46 particella 155 – profondità 10 m – codice univoco CNP11656 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0127 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di

concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 27 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 23 luglio 2007 N. 1567 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 1541) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Mondino Francesco (C.F. MNDFNC44D17D742C), residente in Centallo regione Crosia 443, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0127 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Crosia - cascina Maretto – foglio di mappa 25 particella 54 – profondità 8 m – codice univoco CNP12139 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0127 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione

incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1786 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 1790) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al Consorzio Fontanile Capolea (C.F. 95016420044), con sede in Savigliano piazza Del Popolo 37, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 132,6 dalla seguente captazione:

• Fontanile sito nel comune di Savigliano, in località Carpice – foglio di mappa 1 particella B – codice univoco CNS11619 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1798 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 1943) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Pansa Pietro (C.F. PNSPTR44M11F811B), residente in Murello nucleo Rivarola 27, in nome proprio e per conto di: Monterzino

Michele Stefano (C.F. MNTMHL52P14C375M), Demarchi Adelaide Giuseppina (C.F. DMRDL50D48G800C), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Murello ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 21 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Murello, in località Campasso – foglio di mappa 16 particella 49 – profondità 26 m – codice univoco CNP12726 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 23 luglio 2007 N. 1588 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 1959) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Brondetta Giorgio (C.F. BRNGRG51H11L942A), con sede in Villafalletto via Cuneo 55, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Villafalletto ad uso agricolo la portata media di 0,0127 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Villafalletto, in via Cuneo – foglio di mappa 29 particella 120 – profondità 15 m – codice univoco CNP12752 – portata media 0,0127 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 23 luglio 2007 N. 1594 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2031) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Alladio Giovanni Piero (C.F. LLDGNN66D08D205Z), residente in Marene via Mallone 2, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Marene ad uso zootecnico la portata media di 0,0556 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Marene – foglio di mappa 4 particella 8 – profondità 6 m – codice univoco CNP12864 – portata media 0,0556 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1808 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2193) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Audisio Guido (C.F. DSAGBN49E131512D), residente in Savigliano via Oropa 18, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 23,17 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Oropa – foglio di mappa 100 particella 23 – profondità 40 m – codice univoco CNP13081 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse

necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 27 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1810 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2304) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Bergia Bruno (C.F. BRGBRN65R17B791X), residente in Racconigi cascina Caire 4, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Racconigi ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 90 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Caire – foglio di mappa 49 particella 116 – profondità 46 m – codice univoco CNP13216 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Caire – foglio di mappa 49 particella 116 – profondità 48 m – codice univoco CNP13217 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Racconigi, in località Caire – foglio di mappa 49 particella 80 – profondità 42 m – codice univoco CNP13215 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO

(omissis) 29 ottobre 2007 N. 1814 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2356) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Agricola Dellarossa Claudio e Massimo Fratelli S.S. (C.F. 1824060048), con sede in Centallo regione Madonna dei Prati 293, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 16 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1585 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Madonna dei Prati – foglio di mappa 11 particella 97 – profondità 8 m – codice univoco CNP13283 – ad uso agricolo: irrigazione;;

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Madonna dei Prati – foglio di mappa 11 particella 80 – profondità 42 m – codice univoco CNP13284 – portata media 0,1585 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1818 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2523) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla F.A.R. Soc. Agr. Coop. (C.F. e P.IVA 01701070045), con sede in Rossana via Circonvallazione 4, la concessione di derivare da acque

sotterranee, nel comune di Rossana ad uso produzione beni e servizi la portata media di 3,171 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Rossana, in via Circonvallazione 4 – foglio di mappa 16 particella 218 – profondità 30 m – codice univoco CNP13458 – portata massima 19 l/s – portata media 3,1393 l/s – ad uso produzione beni e servizi: usi direttamente connessi col processo produttivo e di raffreddamento;

- Pozzo sito nel comune di Rossana, in via Circonvallazione 4 – foglio di mappa 16 particella 218 – profondità 30 m – codice univoco CNP13459 – portata massima 19 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso produzione beni e servizi: usi direttamente connessi col processo produttivo e di raffreddamento;

- Pozzo sito nel comune di Rossana, in via Circonvallazione 4 – foglio di mappa 16 particella 216 – profondità 27 m – codice univoco CNP13460 – portata massima 19 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso produzione beni e servizi: usi direttamente connessi col processo produttivo e di raffreddamento. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1819 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2527) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Galatea Scarl (C.F. e

P.IVA 01523550067), con sede in Alessandria lungo Tanaro Magenta 7/a, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Santo Stefano Belbo ad uso civile la portata media di 0,0032 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Santo Stefano Belbo, in località Piana – foglio di mappa 7 particella 124 – profondità 8 m – codice univoco CNP13466 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0032 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1820 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2533) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Beltramo Fratelli S.n.c. (C.F. e P.IVA 00264670043), con sede in Barge via Fabio Filzi 2, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Barge ad uso produzione beni e servizi la portata media di 0,0159 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Barge, in località Assarti via Sant'Agostino – foglio di mappa 58 particella 95 – profondità 28 m – codice univoco CNP13471 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,0159 l/s – ad uso produzione beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1822 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2671) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla ditta Mana Giovanni Battista (C.F. e P.IVA 02303560045), con sede in Fossano via Villafalletto 29/A, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso civile la portata media di 0,0010 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in via Villafalletto 29/A – foglio di mappa 51 particella 47/b – profondità 17 m – codice univoco CNP13589 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0010 l/s – ad uso civile: igienico sanitario. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di

concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1823 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2742) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Alta Langa Servizi S.p.a. (C.F. e P.IVA 02537750040), con sede in Bossolasco via Umberto I° 1, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Camerana ad uso potabile la portata media di 5,0342 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Camerana, in località Zotti – foglio di mappa 2 particella 349 – codice univoco CNS11275 – portata massima 0,3 l/s – portata media 0,2778 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Camerana, in località Artimè – foglio di mappa 2 particella 190 – codice univoco CNS11983 – portata massima 2 l/s – portata media 1,5855 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Camerana, in località San Rocco – foglio di mappa 13 particella 169 – codice univoco CNS11984 – portata massima 2 l/s – portata media 1,5855 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Camerana, in località Nicherdi – foglio di mappa 2 particella 341 – codice univoco CNS11124 – portata massima 2 l/s – portata media 1,5855 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti,

comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 30 luglio 2007 N. 1667 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2808) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Bisalta di Dutto Luciano e C. S.n.c. (C.F. 80000020042), con sede in Cuneo via Valle Po 171 - Madonna Dell'Olmo, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cuneo ad uso civile la portata media di 0,0206 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Cuneo, in via Valle Po – foglio di mappa 58 particella 5 – profondità 70 m – codice univoco CNP13724 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0206 l/s – ad uso civile: irrigazione di aree verdi, lavaggio strade e superfici impermeabilizzate e scorte antincendio. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso

da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 27 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1824 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2809) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società S.A.E.G.A. Spa (C.F. e P.IVA 00184120046), con sede in Alba località Vaccheria 23, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Alba ad uso lavaggio di inerti la portata media di 0,5866 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Alba, in località Vaccheria – foglio di mappa 16 particella 301 – profondità 6 m – codice univoco CNP13727 – portata massima 80 l/s – portata media 0,4756 l/s – ad uso lavaggio di inerti;
- Pozzo sito nel comune di Alba, in località Vaccheria – foglio di mappa 16 particella 303 – profondità 8 m – codice univoco CNP13726 – portata massima 20 l/s – portata media 0,0476 l/s – ad uso lavaggio di inerti;
- Pozzo sito nel comune di Alba, in località Vaccheria – foglio di mappa 16 particella 303 – profondità 12 m – codice univoco CNP13725 – portata massima 7 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad uso lavaggio di inerti. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse

necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1825 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2835) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al Comune di Castelnuovo di Ceva (C.F. 00469730048), con sede in Castelnuovo di Ceva via Torrello 4/A, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Castelnuovo di Ceva ad uso potabile la portata media di 0,2854 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Castelnuovo di Ceva, in località Tovetto – foglio di mappa 6 particella 57 – codice univoco CNS10497 – portata massima 1 l/s – portata media 0,2854 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 30 luglio 2007 N. 1682 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2948) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al Comune di Marmora (C.F. 00483290045), con sede in Marmora via Roma 30, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Marmora ad uso potabile la portata media di 1,0845 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Marmora, in località Sant'Anna – foglio di mappa 16 particella 45 – codice univoco CNS10882 – portata massima 2 l/s – portata media 0,9513 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Marmora, in località Bevuire – foglio di mappa 10 particella 86 – codice univoco CNS10883 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Marmora, in località Prato Sereno – foglio di mappa 9 particella 23 – codice univoco CNS10884 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;
- Sorgente sita nel comune di Marmora, in località Maru – foglio di mappa 19 particella 59 – codice univoco CNS10885 – portata massima 0,1 l/s – portata media 0,0063 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1826 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2961) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Alta Langa Servizi S.p.a. (C.F. e P.IVA 02537750040), con sede in Bossolasco via Umberto I° 1, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cortemilia ad uso potabile la portata media di 16,14 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Cortemilia, in strada Statale

Sud – foglio di mappa 31 particella 219 – profondità 7 m – codice univoco CNP13871 – portata massima 15 l/s – portata media 1,1416 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Pozzo sito nel comune di Cortemilia, in località Rigosio – foglio di mappa 20 particella 588 – profondità 8 m – codice univoco CNP13872 – portata massima 12 l/s – portata media 7,2298 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Pozzo sito nel comune di Cortemilia, in località Ponte Moschetto – foglio di mappa 31 particella 204 – profondità 12 m – codice univoco CNP13873 – portata massima 15 l/s – portata media 7,7689 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1827 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 2989) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Acquedotto Rurale Scorrone S.S. (C.F. 90012030046), con sede in Cossano Belbo regione Scorrone 1, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Cossano Belbo ad uso potabile la portata media di 0,0951 l/s dalla seguente captazione:

- Sorgente sita nel comune di Cossano Belbo, in frazione

Scorrone – foglio di mappa 29 particella 34 – codice univoco CNS11038 – portata massima 0,12 l/s – portata media 0,0951 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 30 luglio 2007 N. 1702 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3105) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Sereno Dario (C.F. SRNDRA71A01D205W), residente in Vottignasco via Tetti Falchi 6, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Vottignasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in via Mattona – foglio di mappa 9 particella 204 – profondità 40 m – codice univoco CNP14011 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 27 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 29 ottobre 2007 N. 1834 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3296) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla signora Musso Margherita (C.F. MSSMGH40L55G561I), residente in Rocca Ciglié località Bozzola 8, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Carru' ad uso agricolo la portata media di 0,0046 l/s dalla seguente captazione:

• Pozzo sito nel comune di Carru', in via Farigliano 14 – foglio di mappa 13 particella 247 – profondità 9 m – codice univoco CNP14252 – portata media 0,0046 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1836 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3389) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Pilone San Giovanni (C.F. 94027600041), con sede in Piasco via Umberto I n. 147, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Piasco ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 200 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Piasco, in località Pilone San Giovanni – foglio di mappa 6 particella 680 – profondità 20 m – codice univoco CNP14343 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Piasco, in località Sant'Antonio – foglio di mappa 10 particella 100 – profondità 15 m – codice univoco CNP14344 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Piasco, in via Giolitti – foglio di mappa 10 particella 444 – profondità 6 m – codice univoco CNP15002 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1845 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3424) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Abrate Tommaso, Aldo e Franco S.S. (C.F. e P.IVA 00554150045), con sede in Genola via Frassineto 5, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 21 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Genola – foglio di mappa 1 particella 35 – profondità 30 m – codice univoco CNP14461 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui é soggetta la derivazione

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1846 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3430) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Morra Federico (C.F. MRRFRC32E30A779V), residente in Fossano frazione Cussanio 34, in nome proprio e per conto di: Morra Giacomo (C.F. MRRGCM28M20A779P), Morra Giovanni Battista (C.F. MRRGNN23C19A779G), Barroero Pietro (C.F. BRRPTR38H29D742Z), Barroero Giovanni (C.F. BRRGNN42E12D742P), Cagliero

Matteo (C.F. CGLMTT41R23D742M), Cagliero Giacomo (C.F. CGLGCM38T09D742N), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 42 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Cussanio – foglio di mappa 34 particella 33 – profondità 30 m – codice univoco CNP14465 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1854 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3446) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Campana S.S. di P.A. Campana Danilo & C. (C.F. e P.IVA 02673530040), con sede in Peveragno via Ritorto 10 San Lorenzo, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Peveragno ad uso zootecnico la portata media di 0,4756 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Peveragno, in località Santa Margherita – foglio di mappa 13 particella 11 – profondità 36 m – codice univoco CNP14575 – portata media 0,4756 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano

osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1856 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3450) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola "Pinta Michele e Vittorino S.S." (C.F. e P.IVA 02094660046), con sede in Fossano località Gerbo 26, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 17 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in località Gerbo – foglio di mappa 55 particella 51 – profondità 28 m – codice univoco CNP14579 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1861 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3482) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Agricola Tre Pini S.S. (C.F. e P.IVA 02196430041), con sede in Borgo San Dalmazzo via Mafalda di Savoia, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Montanera ad uso zootecnico la portata media di 0,3805 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Montanera, in via Chiusa Pesio – foglio di mappa 13 particella 169 – profondità 20 m – codice univoco CNP15023 – portata media 0,3805 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio

della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1869 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3501) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla signora Ghione Angela (C.F. GHNNGL26S43D967S), residente in Genola via Vernetto 5, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Genola ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 24,77 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Genola – foglio di mappa 10 particella 91 – profondità 36 m – codice univoco CNP14408 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1872 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3506) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Trucco Giuseppe (C.F. TRCGPP25M08I470C), residente in Savigliano piazza

Santarosa 15, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 18,75 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in via Mellate – foglio di mappa 20 particella 29 – profondità 25 m – codice univoco CNP14169 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1885 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3541) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Cravero Sergio (C.F. CRVSRG62R06D742D), residente in Centallo regione Casale 59, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0285 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Centallo, in località Casale – foglio di mappa 3 particella 206 – profondità 10 m – codice univoco CNP14693 – portata media 0,0285 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1886 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3543) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Lago Dei Salici S.r.l. (C.F. e P.IVA 02417420045), con sede in Caramagna Piemonte strada Reale 3, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Caramagna Piemonte ad uso agricolo la portata media di 0,6342 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Caramagna Piemonte, in località lago dei Salici – foglio di mappa 28 particella 203 – profondità 12 m – codice univoco CNP14695 – portata media 0,6342 l/s – ad uso agricolo: irrigazione. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare

inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1889 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3555) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Cavallo Francesco e Bruno S.S. (C.F. 86002420049), con sede in Casalgrasso via San Giorgio 4, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Casalgrasso ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in frazione Carpenetta – foglio di mappa 22 particella 109 – profondità 24 m – codice univoco CNP14706 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in frazione Carpenetta – foglio di mappa 20 particella 137 – profondità 30 m – codice univoco CNP14707 ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Casalgrasso, in frazione Carpenetta – foglio di mappa 22 particella 108 – profondità 25 m – codice univoco CNP14708 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne

l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1899 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3579) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Lisiardo Margherita (C.F. LSRMGH54T69L942H), con sede in Vottignasco via Savigliano 24, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Vottignasco ad uso agricolo la portata media di 0,0299 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in via Savigliano 24 – foglio di mappa 3 particella 141 – profondità 10 m – codice univoco CNP14735 – portata media 0,0299 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1915 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3646) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Rabbia Giuseppe (C.F. RBBGPP38M22I470U), residente in Fossano frazione San Lorenzo 37, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Fossano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 17,6 dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione Gerbo – foglio di mappa 68 particella 56 – profondità 27 m – codice univoco CNP14499 ad uso agricolo: irrigazione;
- Pozzo sito nel comune di Fossano, in frazione San Lorenzo – foglio di mappa 37 particella 81 – profondità 25 m – codice univoco CNP14500 ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1919 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3658) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola La Teresa S.S. (C.F. e P.IVA 02281510045), con sede in Polonghera cascina La Teresa 28, la concessione di derivare da acque

sotterranee, nel comune di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 38 e ad uso zootecnico la portata media di 0,1617 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Santa Rosalia – foglio di mappa 5 particella 102 – profondità 20 m – codice univoco CNP14972 – ad uso agricolo: irrigazione;;
- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Santa Rosalia – foglio di mappa 5 particella 103 – profondità 20 m – codice univoco CNP14973 – portata massima 20 l/s – portata media 0,1617 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 5 novembre 2007 N. 1924 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3671) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto (C.F. 94002800046), con sede in Bagnolo Piemonte c/o Bruno geom. Marco e Enrico via Roma 3/A, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bagnolo Piemonte ad uso potabile la portata media di 1,1733 l/s dalle seguenti captazioni:

- Sorgente sita nel comune di Bagnolo Piemonte, in località Val Crosia – foglio di mappa 11 particella 47, 257 e 259 – codice univoco CNS11969 – portata

massima 1,58 l/s – portata media 0,7927 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone;

- Sorgente sita nel comune di Bagnolo Piemonte, in località Giasset – foglio di mappa 11 particella 262 – codice univoco CNS11970 – portata massima 0,77 l/s – portata media 0,3805 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 12 novembre 2007 N. 1940 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3736) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società Stura 2002 S.S. (C.F. e P.IVA 00181120049), con sede in Demonte strada dei Perdioni 1, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Demonte ad uso zootecnico la portata media di 0,1744 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Demonte, in strada dei Perdioni – foglio di mappa 61 particella 261 – profondità 10 m – codice univoco CNP14750 – portata media 0,1744 l/s – ad uso zootecnico. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta

salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 12 novembre 2007 N. 1942 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3738) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al signor Bertoglio Claudio (C.F. BRTCLD61T25C466N), residente in Savigliano via Tetti Roccia 32, la concessione di derivare da acque sotterranee, nei comuni di Vottignasco e di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 20 e ad uso zootecnico la portata media di 0,0571 l/s dalle seguenti captazioni:

- Pozzo sito nel comune di Vottignasco, in località Tetti Roccia – foglio di mappa 11 particella 27 – profondità 33 m – codice univoco CNP14752 – ad uso agricolo: irrigazione;;

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Tetti Roccia 32 – foglio di mappa 126 particella 164 – profondità 8 m – codice univoco CNP14753 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0476 l/s – ad uso zootecnico;;

- Pozzo sito nel comune di Savigliano, in località Tetti Roccia 18 cascina Marignano – foglio di mappa 125 particella 82 – profondità 8 m – codice univoco CNP14754 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0095 l/s – ad uso zootecnico;. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di

concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 12 novembre 2007 N. 1943 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3747) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire al Consorzio Irriguo Battaglini (C.F. 95013480041), con sede in Monasterolo di Savigliano c/o Risso Mario via Battaglini 1, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Monasterolo di Savigliano ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 60,96 dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Monasterolo di Savigliano, in località Battaglini – foglio di mappa 7 particella 149 – profondità 30 m – codice univoco CNP14764 ad uso agricolo: irrigazione; (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 5 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso

da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 12 novembre 2007 N. 1945 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3761) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola Borgogno Irma (C.F. BRGRMI73C63B841H), con sede in Bene Vagienna frazione Isola 23, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bene Vagienna ad uso agricolo la portata media di 0,0254 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Bene Vagienna, in frazione Isola 23 – foglio di mappa 75 particella 23 – profondità 9 m – codice univoco CNP14780 – portata massima 0,6 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO

(omissis) 12 novembre 2007 N. 1946 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3764) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla società La Quercia S.S. (C.F. 92000740040), con sede in Fossano via Argentera 31, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Trinita' ad uso agricolo la portata media di 0,0222 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Trinita', in cascina Moiola – foglio di mappa 33 particella 109 – profondità 20 m – codice univoco CNP14772 – portata media 0,0222 l/s – ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Publicazione ai sensi dell'art. 2 comma 13d del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 12 novembre 2007 N. 1960 del registro determinazioni (omissis) (Concessione preferenziale n. 3829) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire all'Azienda Agricola F.lli Abrate S.S. (C.F. e P.IVA 02985500046), con sede in Bra frazione Casa del Bosco 9, la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Bra ad uso zootecnico la portata media di 0,2854 l/s dalla seguente captazione:

- Pozzo sito nel comune di Bra, in frazione Casa del Bosco 9 – foglio di mappa 2 particella 101 – profondità 34 m – codice univoco CNP14618 – portata massima 10 l/s – portata media 0,2854 l/s – ad uso zootecnico.

(omissis)

Estratto Disciplinare Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Cuneo, 18 gennaio 2010

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Determinazione n. 292 del 27/01/2010. Oggetto: Sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione "Associazione Sportiva Dilettantistica Amico Sport Libertas".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)
determina

di iscrivere l'Associazione Sportiva Dilettantistica Amico Sport Libertas", con sede legale ed operativa in Via Bertano n. 25, 12100 Cuneo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione educazione motoria, promozione delle attività sportive, e tempo libero.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Dirigente del Settore
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Determinazione n. 293 del 27/01/2010. Oggetto: Sezione provinciale del registro regionale delle

organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione sportiva "Volontari Centro Don Mario Destefanis".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

di iscrivere l'Associazione "Volontari Centro Don Mario Destefanis", con sede legale ed operativa in Piazza della Chiesa n. 21, Fraz. San Rocco Cherasca 12055 Alba, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Dirigente del Settore
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Novara

Domanda dell'Azienda Agricola la Cappuccina per autorizzazione alla trivellazione di un pozzo e successiva concessione di derivazione d'acqua in Comune di Cureggio.

IL RESPONSABILE

Vista la domanda in data 24/06/2009 dell'Azienda Agricola La Cappuccina corredata dal progetto a firma Dott. Geopl. Belletti Luca, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 25 in Comune di Cureggio nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 4 particella n. 205, nonché la successiva derivazione d'acqua (0,5 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso agricolo;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 4250 in data 09/09/2009;

Considerato che il Comando Regione Militare Nord con nota n. 52612 in data 15/12/2009 ha concesso il nulla osta;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 24/06/2009 dell'Azienda Agricola La Cappuccina sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore – Ambiente – Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 18/02/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 18/02/2010, all'Albo Pretorio del Comune di Cureggio e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla

Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12/03/2010 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cureggio sito in Via Rossini, 1.

Il Responsabile della
Posizione Organizzativa
Sabrina Manazza

Provincia di Torino

D.P.G.R. 28/7/2003 n. 10/R - Domanda di subingresso della società Grell s.r.l. nella concessione di derivazione d'acqua dal torrente Stura di Lanzo in comune di Balangero ad uso energetico (pratica n. 241/141c - cod. UT. TO 1333). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della D.D. n. 23-1171 del 19/01/2010;

Il Dirigente

"omissis)

determina

1) di prendere atto della domanda del 30/09/2009 citata in premessa e conseguentemente di intestare alla Società Grell S.r.l. con sede legale in Villanova C.se (TO) Via Ines Magnoni n. 49/1 - (omissis), la titolarità della concessione di derivazione di acqua dal T. Stura di Lanzo a mezzo del canale Nole-Villanova in Comune di Balangero ad uso energetico, originariamente assentita con il D.P.G.R. 5703 del 5/6/1987, esclusivamente per quanto attiene la terza centrale denominata "Mathi inferiore" in territorio di Mathi, delle tre centrali descritte in premessa, in misura di 4.300 l/s medi per produrre sul salto di mt. 3,90 la potenza nominale media pari a kw 164,41 (Pr. 241/141 C - cod. ut. TO1333);

2) la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dal DPGR 5703 del 5/6/1987 e dal relativo disciplinare;

3) l'onere dei canoni e dei sovracanonici rimasti eventualmente insoluti è a carico della Grell S.r.l.;

4) di assegnare all'opera di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, il seguente codice identificativo univoco: TO-A-10292;

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè, a sua volta derivato dal Torrente Stura di Lanzo, in Comune di Nole ad uso energetico assentita alla Soc. Grell srl con D.D. n. 67-4230 del 1.2.2010.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione

Risorse Idriche n. 67-4230 del 1.2.2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Grell s.r.l. - (omissis) - con sede legale in 10070 Villanova Canavese Via Ines Magnoni 49/1 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Ciri , a sua volta derivato dal Torrente Stura di Lanzo, in Comune di Nole in misura di litri/sec massimi 4500 e medi 3600 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 5.00 la potenza nominale media di kw 176 con restituzione nello stesso Canale in Comune di Ciri ;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entit  e del periodo del prelievo, nonch  della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva;

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Art. 10 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente,   stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilit  idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia pi  disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potr  vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 66-4029 del 29.01.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Soana, in Comune di Pont C.se, ad uso industriale, assentita alla Romi Italia s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto

dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-4029 del 29.01.2010 Codice univoco: TO-A- 10153

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1) nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Romi Italia S.r.l. - (omissis) - con sede legale in Grugliasco (TO) Via P. Levi n. 4 la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua, in Comune di Pont Canavese, dal canale adduttore della centrale "Soana", che a sua volta deriva dal T. Soana, nello stesso Comune, assentita alla CIO S.p.A. con DPGR n. 5275 del 12/06/1985, in misura di 29 l/s massimi e 13 medi, ad uso industriale (raffreddamento) corrispondente all'uso produzione beni e servizi, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., produzione beni e servizi, facenti parte della competenza idrica gi  concessa con il medesimo DPGR all'utenza principale;

2) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 05.06.2000 data della domanda di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

3) di approvare il disciplinare di concessione in data 29.01.2010 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4) di subordinare, dal punto di vista della entit  e del periodo del prelievo, nonch  della durata della concessione, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione principale dal Torrente Soana, a mezzo del canale adduttore della Centrale "Soana", in Comune di Pont Canavese, rilasciata con DPGR n. 5275 del 12/06/1985 e attualmente in capo alla CIO S.p.A.;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

6) che i canoni sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali, vigenti in materia, nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilit  di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla

Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29.10.2010 "(omissis)

Art. 10 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003. Con la nota datata 28.10.2009 la CIO S.p.A. ha confermato il contenuto della convenzione di couso, stipulata il 22.09.2005, con la Sandretto Industrie S.r.l. e di presa d'atto della variazione della controparte identificata nella Romi Italia S.r.l..

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena d'inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 29-5016/2010 del 08/02/2010. Cancellazione dalla sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanitaria - dell'"Associazione Merlino - onlus" con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Di cancellare l'associazione "Associazione Merlino –

Onlus" con sede legale in Torino (omissis) - dalla Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Sezione Sanitaria.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 33-5311/2010 del 09/02/2010. Cancellazione dalla sezione provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Sanitaria - dell'"Associazione regionale famiglie sindrome adrenogenitale" con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Di cancellare l'"Associazione Regionale Famiglie Sindrome Adrenogenitale" con sede legale in Torino - (omissis) - dalla Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Sezione Sanitaria.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio Assistenziale - dell' Associazione "Associazione Italiana Mutismo Selettivo. Quando il silenzio non è d'oro" siglabile "AIMUSE" con sede legale nel Comune di Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'Organizzazione di volontariato "Associazione Italiana

Mutismo Selettivo. Quando il silenzio non è d'oro" siglabile "AIMUSE" con sede legale nel Comune di Torino - (omissis) - alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio Assistenziale - dell' Associazione "Gli Amici di Pinocchio" con sede legale nel Comune di Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l' Organizzazione di volontariato "Gli Amici di Pinocchio" con sede legale nel Comune di Torino - (omissis) - alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti – dell'Organizzazione di volontariato "Associazione Arcobaleno" con sede legale in Caselette (TO).

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L'Organizzazione di volontariato "Associazione Arcobaleno" con sede legale in Caselette (TO) – (omissis) – è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio assistenziale- dell' Organizzazione di volontariato "Gruppo dell'Arnica" con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L' Organizzazione di volontariato "Gruppo dell'Arnica" – (omissis).- con sede legale in Torino è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio-assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle

Organizzazioni di volontariato – Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti – dell'Associazione di Volontariato Umanista "Atlantide" con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L'Associazione di Volontariato Umanista "Atlantide" – (omissis) con sede legale in Torino è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

1. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Presa d'atto delle modifiche di statuti per modifica di denominazione sociale di "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Aglie" (omissis) in "Associazione AVULSS di Agliè Onlus" e per variazione delle sede legale nell'ambito del Comune di Torino di "Associazione Kalos" (omissis) .

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che le Organizzazioni di Volontariato: hanno adottato un nuovo statuto e variato denominazione e sede legale rispettivamente come da prospetto che segue:

<i>Denominazione DA</i>	<i>Denominazione IN</i>
"Nucleo Locale di A.V.U.L.S.S. di Aglie" (omissis)	"Associazione AVULSS di Agliè Onlus" (omissis)
<i>Sede legale DA</i>	<i>Sede legale IN</i>
"Associazione Kalos" (omissis). sede legale Via Toselli, 1 Torino	"Associazione Kalos" (omissis). sede legale C.so Agnelli, 119 Torino

2 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

3 La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

4 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio assistenziale – dell' Organizzazione di volontariato "Associazione Centro Famiglia" con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L'Organizzazione di volontariato "Associazione Centro Famiglia" con sede legale in Torino – (omissis) - è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio-assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti – dell' Associazione di volontariato "I Chayka" con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L' Organizzazione di volontariato "I Chayka" con sede legale in Torino – (omissis) - è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato: Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei diritti.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio assistenziale- dell' Organizzazione di volontariato “Maria Corredentrice” con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L' Organizzazione di volontariato “Maria Corredentrice” con sede legale in Torino – (omissis) - è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio assistenziale- dell' Organizzazione di volontariato “Gruppo O.A.M.I. di Carmagnola” con sede legale in Carmagnola (TO).

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L' Organizzazione di volontariato “Gruppo O.A.M.I. di Carmagnola” con sede legale in Carmagnola (TO) – (omissis) - è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio-assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio assistenziale - dell' Organizzazione di volontariato

“Prometeo” con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L' Organizzazione di volontariato “Prometeo” con sede legale in Torino – (omissis) - è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio-assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio assistenziale - dell'Organizzazione di volontariato “Piazzale Speranza” con sede legale in Torino.

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. L' Organizzazione di volontariato “Piazzale Speranza” con sede legale in Torino – (omissis) - è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio-assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 68-4256/2010 del 01/02/2010 di concessione di derivazione dalla sorgente in località Tronca del Comune di Pragelato, ad uso potabile.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione

Risorse Idriche n. 68-4256/2010 del 01/02/2010 - Codice univoco: TO-S-10032

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Prangelato - (omissis) - con sede legale in P.zza Municipio, 2 - Prangelato (TO), la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente in loc. Tronca, in Comune di Prangelato in misura di litri/sec massimi 1.00 e medi 0.49, ad uso consumo umano, assimilabile all'uso potabile, ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale; (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 01/02/2010: "(... omissis ...)"

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (... omissis ...)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 39-5606 del 09/02/2010. Cancellazione dalla Sezione provinciale del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanitaria, dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.)" con sede legale in Mathi (TO).

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di cancellare l'Organizzazione di volontariato "Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.)" con sede legale in Mathi (TO) dalla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Sanitaria.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94 e s.m.i.;

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 9 febbraio 2010

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006". S.P. 215 del Sestriere, lavori di protezione/adequamento corpo stradale. (Prat. 122/2003).

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

omissis

determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori relativi alla S.P. 215 del Sestriere – Lavori di protezione/adequamento corpo stradale, siti nei Comuni di Cesana Torinese, Sauze di Cesana e Sestriere, sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Cesana Torinese, Sauze di Cesana e Sestriere.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non

assume rilevanza contabile.

Torino, 8 febbraio 2010

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Torino

XX Giochi Olimpici Invernali 2006. Sistemazione sovrastruttura stradale e ammodernamento traverse di Perrero e Chiotti (Prat. 125/2003).

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
(omissis)
determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori relativi alla sistemazione sovrastruttura stradale e ammodernamento traverse di Perrero e Chiotti, siti nei Comuni di Perrero, Faetto e Reclaretto, sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Perrero e Faetto e Reclaretto.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 febbraio 2010

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Vercelli

Istanza di subingresso della ditta Gia.Ste.Rosa sas di

Nai Cesare & C. per concessione di derivazione acqua dal Rio Sevie in Comune di Alagna. Prat. n. 462

Determinazione del Dirigente n. 28 del 08/01/2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Gia.Ste.Rosa Sky s.a.s con sede legale in località Vittine Superiore, s.n.c. del Comune di Alagna V. (VC) - (omissis), la titolarità del diritto di derivazione dal rio Sevie in Comune di Alagna V. di moduli massimi 0,15 e medi 0,13 d'acqua da utilizzarsi per produrre sul salto di mt. 120 la potenza nominale media di Kw 15,29, di cui alla D.G.R. n. 95-3718 del 28.01.1991 e alla D.G.P. n. 19512 del 23.12.1996;

2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla D.G.R. n. 95-3718 del 28.01.1991 e dalla D.G.P. n. 19512 del 23.12.1996, nonché dal disciplinare sottoscritto in data 13.01.1989 n. 499 di rep.;

3) di imporre a carico della ditta Gia.Ste.Rosa Sky s.a.s. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 110 (centodieci) a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, pari alla metà del canone annuo quantificato sulla base di quanto fissato dalla determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006;

4) di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso questo Settore, affinché provveda a comunicare alla Regione Piemonte e all'istante l'adozione del presente provvedimento;

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore

Giorgetta Liardo

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torino

Concessione per progettazione, realizzazione e gestione del complesso edilizio Aldo Moro. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. - Proponente University Service Project.

In data 8 febbraio 2010 la società University Service Project ha depositato presso il Settore Ambiente e Territorio Ufficio V.I.A in via Padova 29 - 10152 Torino, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati riguardanti la fase di verifica della Procedura di Valutazione Impatto Ambientale per il progetto: "Concessione per progettazione realizzazione e gestione del complesso edilizio Aldo Moro", localizzato

in Torino fra le vie Verdi e Sant' Ottavio.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio suddetto oppure on-line all'indirizzo

http://www.comune.torino.it/ambiente/via/via_procedimenti/competenza-del-comune-di-torino.shtml,

per 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nei medesimi termini.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento designato è l'ing. Federico Saporiti - Dirigente del Settore Ambiente e Territorio tel. 011 442 0184.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Federico Saporiti

Provincia di Novara

Nuovo impianto idroelettrico denominato “La Meridiana” sul Torrente Agogna localizzato in Comune di Novara.

In data 27.01.2010, la sig.ra Laura Marchetti in qualità di legale rappresentante della ditta Noviconsult S.a.s., con sede legale a Novi Ligure, Via Pietro Isola n. 34, ha depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto “Nuovo impianto idroelettrico denominato “La Meridiana” sul Torrente Agogna localizzato in Comune di Novara, rientrante nella categoria progettuale B2 n.41 “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw o... derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 260 litri al secondo”.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Novara, Ufficio Tecnico.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a

disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del 3° Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini

Regione Piemonte

Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto denominato "Iride", ubicato nel Comune di Capriata d'Orba (AL) e dei pozzi dell'acquedotto denominati, rispettivamente, "Molinetto" e "Rana", ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria. Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Oggetto: *Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto denominato “Iride”, ubicato nel Comune di Capriata d'Orba (AL). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.*

Data di ricevimento dell'istanza: 2 febbraio 2010

n. protocollo: 3433

n. assegnato alla pratica: 434

Responsabile del procedimento:

Direzione Ambiente - Settore Servizio Idrico Integrato

Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Servizio Idrico Integrato - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano

Per informazioni sul procedimento:

dott. Geol. Massimiliano Petricig

tel. 011 432.4818

e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it

dott. Agr. Elena Anselmetti

tel. 011 432.4470

e-mail: elena.anselmetti@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Oggetto: *Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati, rispettivamente, “Molinetto” e “Rana”, ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria. Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.*

Data di ricevimento dell'istanza: 4 febbraio 2010

n. protocollo: 3751

n. assegnato alla pratica: 425

Responsabile del procedimento:

Direzione Ambiente - Settore Servizio Idrico Integrato
Via Principe Amedeo n. 17 – Torino
Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione
Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Servizio Idrico Integrato - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano
Per informazioni sul procedimento:
dott. Geol. Massimiliano Petricig
tel. 011 432.4818
e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it
dott. Agr. Elena Anselmetti
tel. 011 432.4470
e-mail: elena.anselmetti@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza
Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente – Settore Servizio Idrico Integrato – Via Principe Amedeo n. 17 – Torino
Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Regione Piemonte
Settore Servizio Idrico Integrato
Definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti denominate "Bignugno inferiore" e "Bignugno superiore", ubicate nel Comune di San Bernardino Verbano (VB). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Data di ricevimento dell'istanza: 10 febbraio 2010.
n. protocollo: 4607 –
n. assegnato alla pratica: 436.
Responsabile del procedimento:
Direzione Ambiente - Settore Servizio Idrico Integrato - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino.
Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio.
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione.
Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Servizio Idrico Integrato - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano.
Per informazioni sul procedimento: dott. Geol. Massimiliano Petricig tel. 011 432.4818
e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it
dott. Agr. Elena Anselmetti
tel. 011 432.4470
e-mail: elena.anselmetti@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino.
Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino
"Variante di Omegna - Completamento" (Cod. 026VB01). Avviso di avvio del procedimento per la proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

Avviso ai sensi degli artt. 11 - 13 - 16 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e Legge 241/1990

Premesso

– che, con legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è stata istituita la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. e contestualmente disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale delle Strade (ARES Piemonte);
– che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della sopra citata legge regionale, la Società S.C.R. è competente ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
– che con deliberazione del Comitato Direttivo di ARES Piemonte n. 15 dell' 8 marzo 2005, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto e contestualmente è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
– che l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, quale individuato secondo il disposto dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 ha validità per anni cinque dalla data di dichiarazione della stessa, e quindi a tutto l' 8 marzo 2010;
– che con decreto del Commissario Straordinario di ARES Piemonte n. 13 del 15 maggio 2007 e decreto del Commissario Liquidatore di ARES Piemonte n. 15 del 24 gennaio 2008, si è provveduto all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori richiamati in epigrafe;
– che non sarà possibile completare la procedura espropriativa nei tempi previsti, per problematiche legate, tra le altre, al subentro di S.C.R. Piemonte S.p.A. e contestuale soppressione di ARES Piemonte, in attuazione della L.R. 6 agosto 2007 n. 19 ed in particolare, legate al rinvenimento, durante le operazioni di cantierizzazione, di rifiuti abbandonati nel comune di Casale Corte Cerro e al sequestro del cantiere conseguente all'incidente mortale occorso in data 06/07/2009, durante le lavorazioni in galleria, nonché alle sospensioni rese necessarie per la risoluzione di interferenze causate da autorizzazioni concesse successivamente all'approvazione del progetto;
– che l'opera in oggetto interessa il territorio dei Comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro;
– che il presente avviso sarà affisso per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal 24 febbraio 2010, presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro, nonché depositato presso l'Ufficio Espropriazioni della Società S.C.R. Piemonte S.p.A.;
– che il presente avviso sarà altresì pubblicato in data 24 febbraio 2010 sul quotidiano "La Stampa" nell'edizione regionale del Piemonte e nell'edizione locale del settimanale "L'Eco dell'Ossola", nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Tutto cio' premesso

La Società S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Via Belfiore n. 23, nella persona del Dirigente del Settore Espropriazioni, Dott. Ing. Mauro Fegatelli,

Informa

- che il termine dell' 8 marzo 2010, richiamato nelle premesse, verrà prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5 del D.P.R. 327/2001, a tutto l' 8 marzo 2012, al fine di permettere il completamento delle procedure attualmente in corso, interessanti le proprietà delle ditte individuate al catasto terreni dei Comuni di Gravelona Toce e Casale Corte Cerro secondo i piani particellari già depositati per l'approvazione del progetto in epigrafe, ai fini della originaria e sopra richiamata dichiarazione di pubblica utilità;

- che entro 30 giorni dalle suddette pubblicazioni i proprietari delle aree ed ogni altri interessati aventi diritto, possono presentare, entro lo stesso termine, le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. indirizzate alla Società S.C.R. Piemonte S.p.A. - Ufficio Espropriazioni, Via Belfiore 23 – 10125 Torino, entro trenta giorni dalle suddette pubblicazioni;

- che l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Espropriazioni della Società S.C.R. Piemonte S.p.A. presso la sede della stessa Società;

- che avverso gli atti del procedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Torino, 16 febbraio 2010

Il Dirigente del Settore Espropriazioni
Mauro Fegatelli

STATUTI ENTI LOCALI

Comunità Montana delle Valli dell'Ossola -
Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Statuto provvisorio della comunità montana delle Valli dell'Ossola.

Titolo I
PRINCIPI

Art. 1
Denominazione

La Comunità Montana costituita tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Antigorio, Antrona, Anzasca, Ossola e Vigizzo" viene denominata "Comunità Montana delle Valli dell'Ossola"

Art. 2
Natura giuridica

1. La Comunità montana "delle Valli dell'Ossola" è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del

proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

2. La Comunità montana "delle Valli dell'Ossola" è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

3. La Comunità montana "delle Valli dell'Ossola" è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

4. La Comunità montana "delle Valli dell'Ossola" è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 3

Finalità

La Comunità montana "delle Valli dell'Ossola".

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente

- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale

- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali

- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio

Art. 4

Strumenti

La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Art. 5

Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità Montana svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

a) energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica.

b) patrimonio forestale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali;

c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

d) artigianato artistico e tipico. La Comunità montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

e) turismo. La Comunità montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 6

Sede e segni distintivi

1. La Comunità montana "delle Valli dell'Ossola" ha sede a Domodossola in Via Romita 13 bis Gli organi della Comunità montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede.

2. La Comunità montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità legale mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità Montana l'Organo Esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Titolo II
ORGANI

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Comunità montana l'Organo Rappresentativo, l'Organo Esecutivo, il Presidente.

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della

Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

3. L'Organo Rappresentativo e l'Organo Esecutivo sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

Art. 8

Costituzione e durata dell'Organo Rappresentativo

Presidente dell'Organo Rappresentativo

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 sexies e 15 septies della legge regionale Piemonte n. 16 del 1999.

2. L'Organo Rappresentativo, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente, che dura in carica per tutto il mandato amministrativo salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

3. L'elezione del Presidente deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento dell'Organo Rappresentativo, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte dell'Organo Rappresentativo.

5. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo è tenuto a riunire l'Organo Rappresentativo in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente della Comunità montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità montana.

7. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 9

Competenze dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. L'Organo Rappresentativo delibera sui seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori

pubblici;

f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Organo esecutivo o dei funzionari;

o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;

p) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 10

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti dell'Organo Esecutivo, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 12 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento dell'Organo Rappresentativo.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 12 nel rispetto dei seguenti

principi:

a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;

b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;

c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

Art. 12

Funzionamento dell'Organo Rappresentativo.

1. L'Organo Rappresentativo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

L'Organo Rappresentativo è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. L'Organo Rappresentativo adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza l'Organo Rappresentativo provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 13

Composizione dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo è composta dal Presidente - che la presiede - e dai seguenti Assessori:

Assessore allo Sviluppo Economico ed attività Produttive con specifica delle deleghe

Assessore alle Politiche Territoriali ed Ambientali

Assessore alle Attività Culturali

Assessore ai Servizi Associati

Assessore al Turismo

Assessore ai Lavori Pubblici.

2. Il Presidente designa, tra i componenti dell'Organo Esecutivo un Vice-Presidente.

3. Nella composizione dell'Organo Esecutivo deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.

Art. 14

Competenze dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo, organo di governo della Comunità montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Organo Rappresentativo e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Organo Rappresentativo entro i termini previsti dalla legge;

c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza dell'Organo Rappresentativo;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Organo Rappresentativo, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi dell'Organo Rappresentativo;

f) a riferire all'Organo Rappresentativo, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dell'Organo Rappresentativo, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

Art. 15

Regolamento sul funzionamento dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti dell'Organo Esecutivo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana

c) nomina i componenti dell'Organo Esecutivo tra i componenti dell'Organo Rappresentativo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'Organo Rappresentativo nella sua prima seduta

d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana

e) convoca e presiede l'Organo Esecutivo, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

f) firma i verbali e le deliberazioni dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Rappresentativo congiuntamente al Direttore verbalizzante;

g) impartisce ai componenti dell'Organo Esecutivo le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e dell'Organo Esecutivo, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti dell'Organo Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento

sospendere l'esecuzione di atti dei componenti dell'Organo Esecutivo da lui incaricati per sottoporli all'esame dell'Organo Esecutivo;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni dell'Organo Esecutivo;

j) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

k) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

l) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

m) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

n) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre all'Organo Rappresentativo;

o) indice i referendum, deliberati dell'Organo Rappresentativo;

p) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

q) provvede alle nomine spettanti dell'Organo Rappresentativo nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del D.lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 18

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.

2. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

4. Per quanto non direttamente previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dall'Organo Rappresentativo della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Con la finalità di integrare le risorse umane e materiali per obiettivi, individuati in relazione alle funzioni finali dell'Amministrazione, a quelle necessarie per il funzionamento degli Organi istituzionali e a quelle di supporto, l'assetto organizzativo degli uffici è articolato in quattro aree dedicate rispettivamente:

- allo sviluppo economico ed attività produttive
- alle politiche territoriali e ambientali
- alle attività culturali e comunicazioni
- ai servizi associati.

4. Le quattro aree amministrative di cui al comma precedente prestano attività negli ambiti di competenza degli Assessorati di riferimento. Le attività amministrative a rilevanza interna fanno capo al Direttore di cui all'articolo 19.

5. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i

diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite all'Organo Rappresentativo strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 20

Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che svolga anche le funzioni di Segretario.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predisporre i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni dell'Organo Esecutivo o dell'Organo Rappresentativo, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Titolo IV ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 21

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione dell'Organo Rappresentativo.
2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.
3. Le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.
4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 22

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art.17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.
3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 23

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e

gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dall'Organo Esecutivo della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. L'Organo Rappresentativo della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

- risorse idriche ed energie rinnovabili;
- sviluppo turistico;
- valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
- filiera forestale.

Art. 24

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 25

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e

l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 26

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27

Principi

1. La Comunità montana promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità montana:

a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;

d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;

e) provvede alla consultazione della popolazione;

f) prevede il referendum consultivo.

Art. 28

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce alla popolazione una riunione pubblica con cadenza almeno annuale al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 29

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 31

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza dell'Organo Rappresentativo o dell'Organo Esecutivo.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei

rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta dell'Organo Rappresentativo di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta di Componenti il Consiglio.

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino





La piramide di Napoleone

Inaugurata nella primavera del 2009 a Marengo, è considerata la porta d'ingresso del rinnovato museo di Villa Delavo che celebra la famosa battaglia del 14 giugno 1800 e il suo vincitore. Il monumento, una grande struttura metallica rivestita da lastre di ghisa, è alto quasi dieci metri e si ispira ad un progetto ideato dallo stesso Napoleone.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Roberto Moisis *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.